

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Patrizia Riva	Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.
Ezio Riva	Avvocato
Denise Mapelli	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Francesca Cassago	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Fabio Bagnoli	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Joel Giuliani	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Stefania Bocchino	Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Paola Merati	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
--------------	---

Informativa n. 6 del 01/04/2015

Oggetto: CHIARIMENTI IN MATERIA DI 730 PRECOMPILATO, AMPLIAMENTO DEL "REVERSE CHARGE" E FUNZIONAMENTO DEI NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chiarimenti su accesso, accettazione, modifica e trasmissione del 730 precompilato; estensione del "reverse charge" a nuove fattispecie e funzionamento della DIS-COLL, dell'ASDI e del contratto di ricollocazione

Soggetti interessati



IMPRESE

- Circolare 14/E: l'ampliamento del "reverse charge" al settore edilizio, energetico e ai pallet
- DIS-COLL, ASDI e contratto di ricollocazione
- Nuova denuncia di infortunio
- Quota integrativa della retribuzione: liquidazione del TFR mensile



PROFESSIONISTI

- Liquidazione anticipata ASpl e mini-ASpl ai fini dello svolgimento di attività di lavoro autonomo



PERSONE FISICHE

- Chiarimenti sul modello 730 precompilato: chi può accedere, come, accettazione/modifica e trasmissione
- Rivalutazione assegno nucleo familiare numeroso e assegno maternità

SOMMARIO

1. CHIARIMENTI SUL MODELLO 730 PRECOMPILATO: CHI PUO' ACCEDERE, COME, ACCETTAZIONE/MODIFICA E TRASMISSIONE	Pag. 2
2. CIRCOLARE 14/E: L'AMPLIAMENTO DEL "REVERSE CHARGE" AL SETTORE EDILIZIO, ENERGETICO E AI PALLET	Pag. 8
3. QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE: LIQUIDAZIONE DEL TFR MENSILE	Pag. 10
4. DIS-COLL, ASDI E CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE	Pag. 12
5. NUOVA DENUNCIA DI INFORTUNIO	Pag. 16
6. RIVALUTAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E ASSEGNO MATERNITA'	Pag. 17
7. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA ASPI E MINI-ASPI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO	Pag. 17

1. CHIARIMENTI SUL MODELLO 730 PRECOMPILATO: CHI PUO' ACCEDERE, COME, ACCETTAZIONE/MODIFICA E TRASMISSIONE

In data 23 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti e risposte in merito al 730 precompilato, introdotto dal D.lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni).

1.1 Destinatari

La dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile dal 15 aprile 2015, alle persone fisiche in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- nel periodo d'imposta 2014 hanno percepito reddito da lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 lettere a), c), c-bis), d), g), i) ed l) del TUIR e che hanno, dunque, ricevuto nel 2015 la Certificazione Unica dei redditi;
- nel periodo d'imposta 2013 hanno presentato il modello 730 o l'Unico PF o l'Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il 730.

Sono, quindi, esclusi i seguenti soggetti che:

- nel 2014 hanno partita Iva attiva almeno per un giorno (ad eccezione dei produttori agricoli in regime di esonero di cui all'art34, comma 6 del DPR 633/1972);
- sono deceduti alla data di elaborazione del 730 precompilato;
- sono minori o legalmente incapaci.

1.2 Contenuto del 730 precompilato

Il modello conterrà, oltre al 730 dell'anno precedente, un foglio informativo relativo ai dati in possesso dell'Agenzia alla data di elaborazione (appositi simboli indicano se tali dati sono stati inseriti nella dichiarazione ed in quale misura), nonché l'esito della dichiarazione (credito o debito).

I dati del foglio informativo provengono da:

- **Certificazione Unica** (sono riportati oltre a redditi e ritenute subite anche i dati dei familiari a carico e degli oneri detraibili riconosciuti dal sostituto d'imposta);
- **soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, imprese assicuratrici, enti previdenziali** (quote deducibili o detraibili di interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, fatta eccezione per quelli legati a forme pensionistiche complementari);
- **dati provenienti dalla dichiarazione dell'anno precedente** (eccedenze d'imposta, residui dei crediti, rate annuali detraibili relativamente ad oneri assunti negli anni precedenti e rateizzabili, quali le spese di recupero del patrimonio edilizio, nonché dati relativi a terreni e fabbricati integrati con le variazioni 2014 rilevate dalla banca dati catastale).

L'esito della liquidazione della dichiarazione non è disponibile nel caso in cui, in sede di elaborazione del 730 precompilato, l'Agenzia non fosse a conoscenza di dati essenziali che il contribuente dovrà integrare (ad esempio il codice di utilizzo di un immobile acquisito nel 2014).

1.3 Modalità di accesso al 730 precompilato

1.3.1 Accesso diretto da parte del contribuente

Il contribuente deve iscriversi a Fisconline (area autenticata del sito dell'Agenzia) registrandosi sul sito stesso (si precisa che una parte del PIN verrà inviata al domicilio tramite posta), fisicamente presso gli uffici o per via telefonica. Altra possibilità è quella di accedere tramite il sito dell'INPS, se si è registrati all'area riservata .

1.3.2 Accesso tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato

FASE 1: il contribuente rilascia all'intermediario apposita delega con annessa copia di documento d'identità. La delega deve contenere obbligatoriamente:

- codice fiscale del contribuente;
- anno d'imposta cui si riferisce il 730 precompilato (la delega vale una sola annualità);
- riferimento all'accesso anche al foglio informativo.

FASE 2: sostituti, CAF e professionisti sono tenuti ad annotare giornalmente in apposito registro (cartaceo o elettronico) le deleghe acquisite, ordinate progressivamente. Il registro deve contenere oltre al numero, la data delle delega (data di registrazione sul registro), il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente e il n° della carta d'identità.

FASE 3: tali soggetti, a questo punto, inviano all'Agenzia un file telematico contenente l'elenco dei contribuenti deleganti. Come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23 febbraio 2015, tale file contiene, tra gli altri, alcuni dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente, nonché il riferimento al numero e alla data della singola delega. L'Agenzia metterà a disposizione prossimamente il software per la generazione di tale file telematico, così come renderà nota la data a partire dalla quale sarà possibile trasmetterlo.

In caso di richieste di assistenza fiscale non programmate, CAF e professionisti possono accedere via web (Entratel) anche alla singola dichiarazione, previo inserimento di codice di sicurezza e dati di cui sopra (serve quindi comunque la delega).

Si ricorda che ...



Il sostituto d'imposta può accedere alla dichiarazione precompilata del singolo contribuente solo se a tale contribuente ha inviato la CU 2015 e, contemporaneamente, da 770/2014 risulta avergli prestato la propria assistenza fiscale.

Il sostituto conserva le deleghe (cartacee o elettroniche) fino al 31 dicembre del 2°anno successivo a quello di presentazione del 730; il CAF o professionista conserva le deleghe fino al 31 dicembre del 4°anno successivo.

1.4 Casi particolari

1.4.1 730 presentato in forma congiunta

L'Agenzia metterà a disposizione il 730 precompilato per ciascuno dei due coniugi che nel 2014 hanno presentato il 730 congiunto. Nel caso in cui anche nel 2015 intendano presentare il 730 in forma congiunta dovranno rivolgersi ad intermediario abilitato o CAF.

1.4.2 Contribuenti con più dichiarazioni dei redditi nel periodo d'imposta precedente

Il 730 precompilato non viene messo a disposizione nel caso in cui la dichiarazione integrativa o correttiva nei termini non sia ancora stata sottoposta, alla data di elaborazione del 730 precompilato, alla liquidazione automatizzata alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti (art.36-bis del DPR 600/1973). Se, invece, la procedura automatizzata in oggetto non è stata ultimata in relazione alla singola dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (non siamo nel caso quindi di dichiarazioni integrative o correttive), il 730 precompilato viene comunque predisposto dall'Agenzia, sebbene non vi vengano riportati i dati desunti successivamente dai controlli e che verranno, in ogni caso, comunicati al contribuente.

1.5 Accettazione/modifica del 730 precompilato

1.5.1. Accesso diretto da parte del contribuente

La dichiarazione predisposta dall'Agenzia si intende accettata senza modifiche se viene trasmessa così com'è all'Agenzia, ovvero se vi vengono apportate modifiche che non incidono sul risultato finale della dichiarazione (in termini di reddito complessivo o di imposta). Si considerano non incidenti sul risultato le seguenti operazioni:

- modifica dei dati anagrafici (fatta esclusione per il comune del domicilio fiscale, essendo connesso alla determinazione delle addizionali);
- modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio di imposta;
- modifica del codice fiscale del coniuge non a carico;
- compilazione quadro I (scelta sull'utilizzo dell'eventuale credito d'imposta da 730);
- compilazione quadro F, relativamente alla scelta sul versamento o meno degli acconti;
- compilazione quadro F, relativamente alla suddivisione rateale delle somme a debito da 730

In caso di accettazione il contribuente barra la casella "Dichiarazione Precompilata - accettata".

In tutte le ipotesi diverse dalle precedenti il 730 precompilato si considera modificato ed il contribuente barrerà la casella "Dichiarazione Precompilata - Modificata".

Nel caso in cui dalla liquidazione automatizzata (art.36-bis DPR 600/1973) della dichiarazione dei redditi 2013 emerga un maggior credito, questo sarà inserito nella precompilata dall'Agenzia solo se tale credito è già stato confermato dal contribuente, diversamente il credito verrà inserito nel foglio informativo, che accompagna la dichiarazione precompilata. Il contribuente sceglie se inserirlo nel quadro F del 730 e tale scelta comporterà: la conferma del credito (senza che debba recarsi presso gli uffici dell'Agenzia) e la modifica del 730 precompilato.

1.5.2 Accesso tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato

In questo secondo caso si possono verificare le seguenti possibili situazioni, che il soggetto delegato indicherà compilando una delle 4 caselle:

1. Dichiarazione precompilata - Accettata
2. Dichiarazione precompilata - Modificata
3. Dichiarazione non precompilata - Sostituto, CAF o professionista non delegato
4. Dichiarazione non precompilata - Dichiarazione precompilata non presente

Il contribuente, firmando la dichiarazione, esprime la propria scelta, ossia accetta la situazione indicata dal sostituto, CAF o professionista. Non è possibile che sia barrata più di una casella.

1.6 Presentazione del 730 precompilato

Il 730 deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate tra il 1° maggio 2015 ed il 7 luglio 2015. Il contribuente può scegliere una delle seguenti modalità:

- Fisconline (area autenticata sul sito dell'Agenzia);
- tramite sostituto d'imposta, se quest'ultimo presta assistenza fiscale (comunicazione entro il 15 gennaio all'Agenzia);
- tramite CAF o professionista abilitato.

Si ricorda che ...



Per la presentazione del 730 in forma congiunta è sempre necessario (per quest'anno) rivolgersi ad intermediario, sia esso sostituto d'imposta, CAF o professionista.

1.7 Contribuente senza sostituto d'imposta

Il contribuente senza sostituto di imposta può comunque trasmettere il 730 precompilato in una delle modalità elencate sopra. In caso di 730 a debito potrà versare le somme tramite F24; in caso di 730 a credito comunica il proprio IBAN affinché gli venga corrisposto il rimborso.

Nell'ipotesi di trasmissione diretta del 730 precompilato da parte del contribuente, sarà l'Agenzia a comunicare al sostituto d'imposta, indicato nella dichiarazione, il risultato contabile per effettuare il conguaglio d'imposta.

La dichiarazione integrativa, invece, può essere trasmessa esclusivamente tramite CAF o professionista abilitato.

1.8 Controlli

Le fattispecie sono:

A. 730 precompilato accettato senza modifiche e trasmesso dal contribuente direttamente o tramite sostituto d'imposta:

- nessun controllo documentale ai sensi dell'art.36-ter DPR 600/1973 sui dati relativi agli oneri presenti in dichiarazione (interessi su mutui, contributi previdenziali, assicurazioni). Sono oggetto di controllo, invece, i dati da Certificazione Unica;
- nessun controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.

B. 730 precompilato modificato e trasmesso dal contribuente direttamente o tramite sostituto d'imposta:

- si effettua il controllo documentale su tutti i dati in dichiarazione;
- si effettua il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.

C. 730 precompilato con modifiche o senza modifiche ovvero 730 ordinario trasmesso tramite CAF o professionista abilitato:

- il controllo documentale è rivolto all'intermediario che ha apposto il visto di conformità su tutti i dati in dichiarazione, fatta eccezione per i requisiti soggettivi;
- nessun controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4000 euro.

Si ricorda che ...



La verifica dei requisiti soggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali è sempre indirizzata nei confronti del contribuente e mai verso l'intermediario (è il caso, ad esempio, dei dati che il contribuente rilascia tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che l'intermediario non è tenuto a verificare).

Per quanto riguarda le sanzioni, in caso di visto di conformità infedele apposto dall'intermediario, quest'ultimo è tenuto a versare imposta, sanzioni ed interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Viene esclusa la responsabilità dell'intermediario, tuttavia, nel caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (documenti contraffatti per esempio).

La dichiarazione rettificativa è inviabile entro il 10 novembre 2015.

2. CIRCOLARE 14/E - ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE A EDILIZIA, SETTORE ENERGETICO E PALLETS

In data 27 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 14/E, recante chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo del "reverse charge" a nuove fattispecie.

La Legge di Stabilità 2015, art.1 commi 629 e 631, modificando gli artt. 17 e 74 del DPR 633/1972, ha infatti disposto l'estensione del reverse charge a:

- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE;
- trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE;
- cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;
- cessioni di bancali di lengo (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

2.1 Settore edile

La circolare in oggetto ha chiarito che l'applicazione del reverse charge in caso di prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento in relazione ad edifici si applica, a partire dal 1° gennaio 2015, a prescindere dal rapporto contrattuale tra le parti e della tipologia di attività esercitata.

Esso riguarda, dunque, tutte le prestazioni B2B anche da prestatori o verso committenti che non operano nel settore edile (es. servizio di pulizia presso uno studio professionale).

Nell'ambito del settore edile era già obbligatorio l'utilizzo del reverse charge (prima delle Legge di Stabilità 2015) nel caso di prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.

In tali fattispecie, tuttavia, il meccanismo era obbligatorio solo nei casi in cui (Circolare 37/E del 2006):

- il subappaltatore svolgesse attività (in via esclusiva o secondaria) appartenente alla sezione F della classificazione ATECO;
- alla base della prestazione sussistesse un contratto di subappalto.

Si sottolinea che le nuove fattispecie elencate applicano il meccanismo del "reverse charge" solo in relazione a prestazioni su edifici, intesi come fabbricati: "qualsiasi costruzione coperta isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome" ad uso abitativo o strumentale, anche in corso di costruzione. Sono quindi da escludersi prestazioni aventi ad oggetto terreni, parcheggi, piscine, giardini, a meno che non costituiscano parti integranti dell'edificio.

Rientrano nell'ambito soggettivo della norma le attività classificate con i seguenti codici ATECO:

Pulizia	Demolizione	Installazione impianti	Completamento
812100 812202	431100	432101 432102 432201 432202 432203 432901 432902 432909	433100 433201 433202 433300 433400 433901 433909

2.2 Settore energetico

La norma ha esteso, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, l'applicazione del "reverse charge" allo scambio di certificati e altre unità finalizzate ad incentivare l'efficienza energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si tratta non solo dei trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (scambio istituito dalla Direttiva 2003/87/CE per limitare le emissioni inquinanti in atmosfera), ma anche dei trasferimenti di

- certificati verdi (produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili);
- certificati bianchi (risparmio di gas ed energia elettrica tramite sistemi di efficientamento);
- garanzie di origine (quota di produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili nel proprio mix produttivo);
- unità di riduzione delle emissioni (ERU);
- riduzioni certificate delle emissioni (CER).

Lo scambio, per essere sottoposto a "reverse charge", deve avvenire nei confronti di soggetto passivo-rivenditore (ai sensi dell'art.7-bis comma 3 lettera a) del DPR 633/1972), inteso come soggetto la cui attività principale è quella di acquistare gas, energia elettrica, calore o freddo al fine di rivenderli ed il cui consumo di tali prodotti si considera trascurabile. Sono, quindi, escluse le cessioni a consumatori finali.

Resta esclusa dalle nuove disposizioni IVA la cessione di GPL (gas petrolio liquefatto).

2.3 Pallet

La Legge di Stabilità 2015 ha modificato l'art.74, comma 7 del DPR 633/1972, estendendo il "reverse charge" alle cessioni di bancali in legno in tutte le fasi successive alla prima (indipendentemente dalla loro inutilizzabilità o meno al termine del primo ciclo di utilizzo). Fino al 31 dicembre 2014 l'inversione contabile cui faceva riferimento il comma era rivolta alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica.

Si ricorda che...



Il meccanismo del "reverse charge" si applica anche relativamente agli acquisti da parte di esportatori abituali e soggetti aderenti al regime forfetario o dei "minimi"; questi ultimi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, verseranno l'imposta a debito.

Sono comunque non sanzionabili tutte le inadempienze commesse fino alla data di pubblicazione della circolare, quindi 27 marzo 2015.

3. QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE: LIQUIDAZIONE DEL TFR MENSILE

3.1 Soggetti interessati

Tutti i dipendenti da datore di lavoro privato con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per il quale trova applicazione l'istituto del TFR.

3.2 Soggetti esclusi

- Dipendenti domestici;
- Dipendenti del settore agricolo;
- Dipendenti per il quale si applica un CCNL che preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento presso soggetti terzi;
- Dipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- Dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti o di risanamento di cui agli artt. 182 bis e 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare;
- Dipendenti di datori di lavoro autorizzati ad interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione salariale straordinaria stessa;
- Dipendenti di datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7, della legge 27 gennaio 2012 n.3.

3.3 Misura della quota integrativa e tassazione

La Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione) è pari alla quota maturanda del TFR, determinata in base alle disposizioni dell'art. 2120 c.c., al netto del contributo al netto del contributo dello 0,50% IVS, ove dovuto.

La Qu.I.R. è soggetta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

Non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'attribuzione del bonus degli 80 euro.

Non rileva ai fini della tassazione separata del TFR, dunque, il periodo di corresponsione della Qu.I.R. e il relativo importo corrisposto, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di riferimento per il calcolo dell'aliquota media di tassazione del TFR né della quantificazione dell'imponibile fiscale TFR.

La richiesta di liquidazione della Qu.I.R. può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In tale ipotesi, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità con conseguente obbligo di versamento dell'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

3.4 Come richiedere la Qu.I.R

Il lavoratore che intende richiedere l'erogazione della quota mensile di TFR deve presentare, al datore di lavoro, apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. A tal fine, andrà utilizzato il modello, allegato A del DPCM n. 29/2015.

Il datore di lavoro, una volta accertato il possesso dei requisiti, procederà alla liquidazione della Qu.I.R. a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza e fino al 30 giugno 2018 o alla data di cessazione, se antecedente.

La manifestazione di volontà è irrevocabile.

3.5 Accesso al finanziamento assistito da garanzia

I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, che non siano tenuti al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento assistito da garanzia, allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R.

4. DIS-COLL, ASDI E CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

4.1 DIS-COLL

In via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

4.1.1 Soggetti interessati

Devono presentare i seguenti requisiti:

- a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
- b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

4.1.2 Soggetti esclusi

- amministratori e sindaci;
- pensionati;
- titolari di partita IVA.

4.1.3 Calcolo e misura

La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1 del presente Decreto, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile è pari al 75% dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza

tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015. La DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese d'uso.

4.1.4 Durata

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

4.1.5 Come richiederla

Occorre presentare apposita domanda all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

4.1.6 Decorrenza

La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

4.1.7 Svolgimento di attività di lavoro dipendente

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

4.1.8 Svolgimento di attività di lavoro autonomo

Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

4.2 Assegno di disoccupazione - ASDI

A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASpI che abbiano fruito di questa indennità per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, che siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento.

4.2.1 Misura ed erogazione

L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore

Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.

La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato, redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

Con decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente, sono definiti:

- a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'ASDI
- b) l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso;
- c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore comunque nel limite di un importo massimo
- d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI;
- e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;
- f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS;
- g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;
- h) le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

4.3 Contratto di ricollocazione

Il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione. Il soggetto dovrà effettuare la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità. Successivamente, al soggetto è riconosciuta una somma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati.

Il contratto di ricollocazione prevede:

- a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;

b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto.

Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro.

Il soggetto decade altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

5. NUOVA DENUNCIA DI INFORTUNIO

La denuncia di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento.

Essa deve essere trasmessa entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art.53, c. 1 e 2, DPR n.1124/1965).

A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio deve essere trasmessa all'INAIL esclusivamente in via telematica.

Si ricorda che ...



Le novità introdotte nel modello sono le seguenti:

• SEZIONE LAVORATORE:

inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo parziale (part-time);

• **SEZIONE DATORE DI LAVORO:**

aggiunta la modalità “vaglia postale” per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta al datore di lavoro ai sensi dell’art. 70 DPR1124/65;

• **SEZIONE DATI RETRIBUTIVI:**

adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali; inserita una nuova sottosezione per la comunicazione delle retribuzioni per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).

Il servizio online per l'invio della denuncia/comunicazione di infortunio è stato adeguato alle modifiche sopra indicate.

6. RIVALUTAZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E ASSEGNO DI MATERNITA’

Alla luce della variazione dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,2 per cento, si riportano i nuovi importi rivalutati:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2015, se spettante nella misura intera, è pari a € 141,30; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.555,99;

b) l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2015, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 338,89; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 16.954,95.

7. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA ASPI E MINI-ASPI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO

L’erogazione in un’unica soluzione e in via anticipata dell’indennità ASpI o mini ASpI non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di prestazione di sicurezza sociale ma assume la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività svolta da un lavoratore in stato di disoccupazione.

7.1 Come fa il lavoratore in stato di disoccupazione che vuole intraprendere un'attività di lavoro autonomo a chiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione?

Dovrà semplicemente inoltrare, in via telematica all'INPS, apposita domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile ASpI o mini ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa.

Il percettore dell'indennità è tenuto a comunicare all'INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività, sia l'inizio dello svolgimento dell'attività che il reddito presunto nell'anno di riferimento.

Presupposto fondamentale per la richiesta dell'anticipazione è la sussistenza in capo al richiedente dell'indennità ASpI o mini ASpI o il diritto a fruirne. Laddove il beneficiario sia decaduto dall'indennità prima della presentazione della domanda di anticipazione, è preclusa la facoltà di presentare successiva domanda di liquidazione anticipata.

Per il periodo di trattamento anticipato non spettano né le prestazioni accessorie come gli Assegni al Nucleo Familiare, né la contribuzione figurativa.